

Forum Internum e Forum Externum nella libertà di religione e di credo

Output Intellettuale 2, UNITÁ VI



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Il supporto della Commissione europea alla realizzazione della presente pubblicazione non implica la condivisione dei contenuti che riflettono soltanto l'opinione degli autori; la Commissione non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi uso si possa fare delle informazioni ivi contenute.

Versione No.	Autore, istituzione	Data/Ultimo Aggiornamento
1	<i>Tim Jensen, University of Southern Denmark</i>	<i>3 Dicembre 2018</i>
2	<i>Mette Nøddeskou, University of Southern Denmark</i>	<i>11 Dicembre 2018</i>

DAL FORUM INTERNUM AL FORUM EXTERNUM NELLA LIBERTÀ DI RELIGIONE E DI CREDO

Tutti gli articoli essenziali sulla libertà di religione e di credo fanno una distinzione fra il cosiddetto '*forum internum*' e un '*forum externum*'. Il *forum internum* sembra essere il punto di partenza e così lo è la soggettività (ma allo stesso tempo la soggettività universale) del/i singolo/i essere/i umano/i. Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, successivamente di religione e di credenza, che comprende quello di scegliere o di cambiare la propria religione, è *assoluto*. Lo stato o qualsiasi altro soggetto non possono e non devono limitarlo.

Subordinati a questo diritto sono i diritti collegati al *forum externum*, ossia il diritto ad esprimere i propri pensieri, la propria coscienza, religione e credenza, singolarmente e con gli altri, in privato e in pubblico.

In questo caso, è importante, innanzitutto, imparare a conoscere i testi in cui questo diritto è espresso chiaramente, in modo più dettagliato rispetto a quanto disposto nell'articolo 18 della Dichiarazione ONU del 1948; possiamo citare, rispettivamente, il Patto Internazionale 1966 sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) nell'articolo 18:

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.
2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.
3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.
4. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

E la Convenzione europea del 1950 per la Tutela dei Diritti Umani e delle Libertà fondamentali ("Accordo"), articolo 9:

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

In secondo luogo, occorre notare che questo diritto è, da vari punti di vista, "secondario" al primo e non è assoluto. Come si evince dai testi, lo stato può limitarlo per quanto viene considerato necessario in una società democratica nell'interesse della sicurezza pubblica, per la tutela dell'ordine pubblico, della salute o dei principi morali o per la salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui. Tuttavia, il diritto di restrizione non può essere esercitato tranne se "disposto dalla legge".

Da notare, quindi, che sebbene la religione e/o la credenza godano di uno status speciale e siano tutelati nello specifico, gli articoli sui diritti umani indicano anche che la religione e/o la credenza devono essere subordinati a qualcos'altro, qualcosa persino più "normale", prezioso e importante per il singolo, lo stato e il benessere del singolo, della società e dello stato: diritto (non religioso), democrazia (non religiosa), sicurezza pubblica (non religiosa), ordine pubblico (non religioso), salute (non religiosa), principi morali (non religiosi) e – non ultimi – i diritti e le libertà altrui – che siano diritti religiosi e non religiosi degli altri.

Senza dubbio, il diritto laico dello stato è, quindi, al di sopra della religione e di qualsiasi "diritto" religioso che possa essere associato alla credenza e alla pratica religiosa. Oppure, qualsiasi religione e diritto religioso, credo e pratica religiosi devono trovare la propria posizione subordinata nell'ambito della struttura del diritto laico, dello stato e della totalità dei diritti umani.

Per quanto riguarda le definizioni di ciò che rappresentano delle manifestazioni, spesso differenziate dalla citazione di "insegnamento", "pratica", "preghiera" e "rito" (i quattro termini più comunemente utilizzati per intendere in qualche modo la così detta espressione della religione), non possiamo fare altro che richiamarci al Commento Generale 22 e alle Linee guida UE.

Per quanto riguarda la modalità in cui la Corte e i singoli stati, nell'ambito per es. dell'UE, gestiscono e amministrano la libertà di religione come enunciata chiaramente per es. nell'Accordo – compreso il modo in cui la Corte e i tribunali nazionali applicano le proprie tradizioni legali e le proprie modalità di ragionamento ai molti casi in cui il diritto di espressione è conteso, che si tratti dello stato, del singolo o di gruppi – è possibile fare riferimento agli altri lavori in merito, non ultimo alla Evans 2009.

Nella prefazione, vengono citati alcuni casi, in alcuni dei quali si tratta anche del modo in cui la religione, le credenze religiose, la sensibilità religiosa e il diritto alla libertà di religione o di credenza sono in conflitto, per esempio, con il diritto altrettanto importante alla libertà di espressione (compresa la libertà di stampa) e possiamo fare riferimento

a quei casi descritti nella relativa letteratura. Tuttavia, è evidente che si tratta di uno degli ambiti più discussi: le religioni di maggioranza, così come quelle di minoranza, se vogliono essere professate, devono convivere e devono farlo nell'ambito della struttura di uno stato laico.

E' qui che riscontriamo le controversie, le discussioni e i conflitti associati, per esempio, alle espressioni che non solo criticano la religione, ma possono anche offendere, ridicolizzare, imprecare contro ciò che alcune persone religiose considerano "sacro" che si tratti di oggetti, figure (dei, fondatori ecc.), edifici, cerimonie o persino sentimenti e credenze religiose.

I disegni di Maometto, in quella che viene definita la "questione dei fumetti" danese, potrebbero esserne un esempio così come molti film e dipinti di Gesù e di Maria, sua madre secondo la mitologia cristiana, l'atto politico russo da parte delle Pussy Riot e analogamente tutto ciò che attiene alle leggi sulla blasfemia (tuttora in vigore in alcuni stati europei, abolite in molti altri), sulle discussioni a livello internazionale e in seno all'ONU in merito ai desideri da parte di alcuni mussulmani di tutelare la religione, e i sentimenti religiosi, da tutti i tipi di critica.

Inoltre, qui riscontriamo tutti i casi relativi ai divieti (o al desiderio di proibire) quel tipo di manifestazione che consiste nell'indossare o costruire qualcosa che sia considerato associato alla religione e alla pratica o osservanza religiosa: divieto di indossare il velo e (per evitare accuse di discriminazioni) tutti gli altri simboli religiosi visibili, come nelle scuole pubbliche e, per esempio, nelle aule giudiziarie danesi; divieto di costruzione di minareti sulle moschee, in Svizzera o altrove; divieto del richiamo alla preghiera da edifici simili a minareti, divieto indossare il burqua e (ancora una volta per evitare accuse di discriminazione) un abbigliamento analogo e protezioni per il capo che coprono il volto in spazi pubblici (e nelle spiagge pubbliche, cf. il dibattito francese sul "burqina"). Consentire o no ad un Sikh di indossare un turbante nel luogo di lavoro dove invece è obbligatorio indossare un copricapo rigido (casco), non è che un altro esempio.

Oltre a tutto ciò, ci sono casi associati, per esempio, al fatto di indossare il 'kirpan' dei Sikh (coltello/piccolo stiletto) (uno dei cinque "k" che un fedele Sikh deve obbligatoriamente indossare) in luoghi pubblici dove è vietato indossare coltelli per la sicurezza delle altre persone (cf. Jensen 2011). Un'altra tematica discussa animatamente è il rito della circoncisione, non solo di ragazze e donne (considerate come FGM: mutilazione genitale femminile e quindi a scapito della salute delle ragazze e delle donne), ma anche di ragazzi ebrei e mussulmani.

Nell'ultimo caso citato, i diritti del bambino (di scegliere la propria religione, di avere il controllo del proprio corpo e dell'integrità dello stesso e di non soffrire per un dolore non necessario) sono ulteriormente in conflitto con il diritto di esprimere la propria religione sotto forma di pratica rituale e con quello dei genitori di crescere il proprio figlio secondo la loro tradizione religiosa.

L'ultimo caso citato, naturalmente, cf. l'ultimo paragrafo dell'articolo 18 dell'ICCPR, è un diritto dei genitori che non di rado hanno un ruolo fondamentale nel gestire l'educazione religiosa rispetto alle scuole sia pubbliche che private. Laddove lo stato protegga e possa promuovere l'educazione religiosa confessionale, deve essere

possibile - con riferimento alla libertà del bambino e dei genitori rispetto alla religione – recedere o offrire una qualche materia alternativa (per esempio, l'istruzione sulle religioni non religiosa, la filosofia e/o l'etica).

Laddove gli stati offrano un'educazione sulle religioni obbligatoria non-religiosa e non-confessionale, lo stato deve assicurare una possibilità di recesso *oppure* che l'educazione sulle religioni offerta sia in linea con la sentenza emessa da un tribunale su come l'educazione sulle religioni deve essere affinché sia obbligatoria: "obiettiva, critica e pluralistica" (cf. Jensen 2005), ossia il modo in cui viene normalmente professata se basata sullo studio accademico della religione. Ed è anche il modo stabilito dalla Suprema Corte USA in merito all'educazione sulle religioni nelle scuole pubbliche statunitensi.

Per quanto riguarda l'ultimo caso citato, si evidenzia l'eventuale conflitto tra il diritto dei genitori e il desiderio dello stato di utilizzare la scuola e l'educazione sulle religioni per aprire la strada alla tolleranza alla religione, alla lotta agli stereotipi associati alla religione e all'obiettivo di instaurare una società civile basata sulla pace e sui diritti umani e per creare un cittadino istruito.

Ultimo ma non meno importante, il riferimento, naturalmente alle discussioni associate alle pratiche religiose legate al cibo in molte religioni: le norme e le pratiche che riguardano la macellazione degli animali sia nel giudaismo che nell'Islam sono considerate violazioni dei "diritti" degli animali a non soffrire e spesso viene discusso il consumo di cibo halal o kosher negli asili, nelle scuole, negli ospedali e nelle carceri.

Letteratura (una selezione)

An-Na'im, A. A., 1996, "Islamic Foundations of Religious Human Rights" in: Witte J.J. & J. D. Van der Vyver (eds.), *Religious Human Rights in Global Perspectives: Religious Perspectives*, Martinus Nijhoff Publishers: Boston

Evans, M, D. 2009, *Manual of the Wearing of Religious Symbols in Public Areas*. French edition: Manuel sur le port de symboles religieux dans les lieux publics. Council of Europe Publishing: Strasbourg Cedex

Binderup, L. & T. Jensen (eds.) 2005, *Human Rights, Democracy & Religion*, The Institute of Philosophy, Education, and the Study of Religions, University of Southern Denmark: Odense

Hackett, R.I.J. 2005, "Human Rights and Religion: Contributing to the Debate", in: Binderup, L. & T. Jensen (eds.), *op.cit.* 7-21

Halliday, F. 1996, "Human Rights and the Islamic Middle East", in: Halliday, F. *Islam and The Myth of Confrontation*, Tauris: London, 133-159

Jensen, T. 2005, "European and Danish Religious Education: Human Rights, the Secular State, and 'Rethinking Religious Education and Plurality'", *Journal of Religion & Education* 32(1), 60–78

Jensen, T. 2011, "When is Religion, Religion, and a Knife, a Knife – and Who Decides?: The case of Denmark", in: Sullivan, W.F. et al (eds.), *After Secular Law*. Stanford Law Books: Stanford, 341-362

Lassen, E.M. 2005 "International Human Rights Law and the Bible: Two International Norm-Setting Standards of the Modern World", in: Binderup, L. & T. Jensen (eds.), *op.cit.* 84-97

Mayer, A., 1998, "Islamic Reservations to Human Rights Conventions. A Critical Assessment" in: Rutten, S. (ed), *Human rights and Islam*, teksten van het op 6 juni 1997 te Leiden gehouden vijftiende RIMO-symposium: Leiden

Mayer, A, 1999, *Islam and Human Rights* , 3rd ed., Westview Press: Boulder

Skovgaard-Petersen, J. 2005, "Islamist Responses to Human Rights: The Contribution of Muhammad al-Ghazzali", in: Binderup, L. & T. Jensen (eds.), *op.cit.* 116-126